

M



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 2807/12
UDIENZA DEL
19/03/2013 ore 15:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LAURO | ALFONSO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TERRINONI | PAOLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ZACCARDI | GOFFREDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA
N°
319/2013

PRONUNCIATA IL:
29/03/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
23/05/13

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2807/12 depositato il 18/05/2012
- avverso la sentenza n. 416/45/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

Il Segretario
[Signature]

controparti:

[REDACTED]

difeso da:

AVV DANIELA CUTARELLI
VIA SICILIA 66 00187 ROMA RM

difeso da:

AVV EDUARDO BELLICONTARINI
VIA SICILIA 66 00187 ROMA RM

difeso da:

AVV LEONARDO LAVIOLA
VIA SICILIA 66 00187 ROMA RM

difeso da:

AVV ROBERTO ALTIERI
VIA SICILIA 66 00187 ROMA RM

difeso da:

AVV ANTONIOZZI PROF. AVV. AUGUSTO
VIA SICILIA 66 00187 ROMA RM

FATIO

L'Agenzia delle Entrate di Roma notificava al contribuente in epigrafe, Avviso di rettifica degli imponibili dichiarati ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, per l'anno 2006, in esito ad indagini bancarie e finanziarie dalle quali emergevano, a parere dell'Ufficio, palesi contraddizioni tra i redditi denunciati in sede di autotassazione ed i movimenti bancari e finanziari effettuati nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006.

L'Ufficio preliminarmente invitava la parte a giustificare tali movimentazioni di denaro sul c.c. esistente presso l'Istituto di Credito [REDACTED] e poi a precisare le caratteristiche dell'attività lavorativa esercitata negli anni 2004, 2005 e 2006. La parte forniva i chiarimenti richiesti, ma l'Ufficio, in considerazione dell'omessa produzione di plausibile documentazione relativa, soprattutto, alle caratteristiche dell'attività svolta, emetteva l'Avviso di rettifica dei redditi in epigrafe, comunque tenendo conto delle movimentazioni in entrata ed in uscita effettivamente giustificate dal contribuente.

Avverso l'Accertamento proponeva ricorso la parte, contestando la riqualificazione del reddito, quale reddito di impresa, trattandosi invece di reddito agrario per svolgere, egli, l'attività di coltivatore diretto; conseguentemente lamentava l'illegittima applicazione dell'art. 32 n.2, D.P.R. 600/73 che postula l'attività di impresa o professionale e, pertanto, deduceva l'irrilevanza impositiva delle movimentazioni bancarie riscontrate dall'Ufficio.

Nel merito poi, la parte contribuente ribadiva le giustificazioni già fornite in sede di preliminare contraddittorio, nonché in sede di istanza di accertamento con adesione, secondo cui le movimentazioni in accredito pari ad €. 121.000,00 circa, erano riconducibili a restituzioni di somme ricevute dalla società "[REDACTED]", per precedenti finanziamenti effettuati in favore della stessa, in qualità di socio. Mentre le movimentazioni in addebito pari ad C.97.000,00 circa, erano riconducibili a prelievi effettuati per restituire alla società "[REDACTED]" un finanziamento ricevuto per l'acquisto di un terreno agricolo per il quale, nel 2005, insieme al fratello, aveva versato una caparra di C. 40.000,00.

Con proprie difese, l'Ufficio contestava l'interpretazione contenuta nel ricorso in merito alla portata e agli effetti dell'art.32 dpr600/73, in conformità al lineare ed univoco orientamento della S.C. (ex pluribus Cass.7766/08, 13819/07) in specie, poi, per la mancata esibizione di documentazione relativa alla reale attività economica esercitata che legittimava pienamente la presunzione di attività commerciale e di reddito di impresa. Nel merito insisteva sulla indimostrata causale di quasi tutte le movimentazioni.

La C.T.P. accoglieva le doglianze di parte, ravvisando che la presunzione del reddito di impresa attribuito al ricorrente, presupposto per l'applicazione della normativa richiamata, non trovava alcuna giustificazione e dichiarava la nullità dell'Accertamento impugnato.

Avverso la sentenza propone appello l'Ufficio lamentandone la contraddittoria e carente motivazione, atteso che i primi giudici, nel considerare come l'art.32 del dpr 600 fosse applicabile sia a persone fisiche che ad imprese e che il reddito del contribuente poteva ben essere rettificato, poi, contraddittoriamente, affermavano la nullità dell'accertamento.

Nel merito ribadisce la fondatezza del proprio operato, osservando come la normativa, sul punto, si sia evoluta nell'evidenziare l'inscindibile rapporto tra reddito agrario e reddito di impresa e prevedendo un preciso trattamento fiscale, per le attività eccedenti il mero reddito agrario, ossia per le attività che superino determinate soglie, essenzialmente di tipo quantitativo.

Precisa infatti che il superamento di tali limiti attrae automaticamente il reddito agrario eccedente, nella categoria del reddito di impresa ed a tale attrazione consegue uno speciale criterio di

determinazione del reddito. In conclusione, le attività agricole dirette alla produzione di vegetali, danno luogo a reddito di impresa se eccedono il limite di cui all'art. 32 del Tuir, come, per il caso di specie, era stato precisato nell'Accertamento, con il richiamo all'art.55 del Tuir e con il richiamo al citato art.32 del Tuir, nel controricorso in prime cure. Pertanto "la presunzione di attività commerciale attribuita all'attività svolta dal ricorrente" che per i primi giudici "non trova alcuna giustificazione", si giustifica invece con il superamento delle soglie quantitative di reddito.

Con proprie controdeduzioni la parte insiste sull'arbitraria riqualificazione del reddito del contribuente, da agricolo a reddito di impresa, stante la qualifica di coltivatore diretto del contribuente medesimo. Osserva inoltre che l'Ufficio trascurava di indicare quali siano le soglie che sarebbero state superate e, soprattutto, come tali soglie sarebbero state superate ed infine, più in particolare, lamenta che l'Ufficio ha utilizzato per due volte la norma di cui all'art. 32 DPR 600/73, la prima volta per riqualificare un reddito da una categoria all'altra, ossia da agrario a reddito di impresa sulla base delle sole movimentazioni bancarie e poi una seconda volta per rideterminare nel quantum i ricavi, ossia per applicare a tali movimentazioni bancarie, le presunzioni "capestro" di cui all'art.32 n.2 del dpr 600/73, quando, invece, questa rettifica postula, a monte, la qualifica di imprenditore in capo al soggetto sottoposto ad accertamento bancario. Conclusivamente insiste sull'illegittimità dell'Accertamento in oggetto, fondato sull'art.32 n.2, dpr 600/73, poiché detta norma, se può consentire la presunzione di maggiori redditi, non può legittimare la preliminare dimostrazione nell'an che, quanto presunto, derivi da una attività di impresa o di lavoro autonomo effettivamente svolta ed esistente.

Nel merito poi ribadisce che parecchie delle movimentazioni, illegittimamente considerate come "ricavi" dall'Ufficio, sono in effetti assolutamente giustificate (dunque irrilevanti sul piano fiscale) dalla documentazione prodotta già in sede di contraddittorio. Chiede pertanto respingersi il proposto appello.

Durante la discussione pubblica, l'Ufficio si riporta ai propri scritti difensivi. La parte ribadisce che le movimentazioni bancarie non fanno l'imprenditore, mentre l'Ufficio non prova come il contribuente avrebbe superato le soglie dell'attività di coltivatore diretto, per trasformarsi in imprenditore. Inoltre tutti i rapporti bancari in entrata e uscita trovano la loro causa in rapporti di credito e pertanto non costituiscono reddito.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dedotto dalle parti, pur considerando la suggestiva ed efficace difesa della parte contribuente che tende ad escludere l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 32, c.2, DPR 600/73 nella premessa che il soggetto accertato non sia un imprenditore, tuttavia, in esito ad una più attenta ed approfondita analisi della fattispecie, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Ufficio.

Osserva infatti che, al di là della specifica censura mossa alla sentenza di prime cure che in effetti si appalesa superficiale e per certi versi contraddittoria, si ravvisa la fondatezza del proposto appello sotto il profilo concettuale e di diritto.

Orbene, il contribuente è iscritto dal 2004 alla Camera di Commercio di Roma come piccolo imprenditore, ai sensi dell'art. 2083 del c.c., in quanto coltivatore diretto di fondi, di tal che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte, secondo cui l'Ufficio avrebbe illegittimamente tratto dal medesimo art. 32 del DPR 600/73, sia il presupposto per svolgere gli accertamenti bancari riqualificando il reddito da agrario in reddito di impresa e sia per rideterminare nel quantum i ricavi, si osserva invece che la riqualificazione del reddito agrario in reddito di impresa (presupposto per l'applicazione della richiamata norma di cui all'art. 32, c.2, DPR 600/73)

scaturisce dall'applicazione dell'art. 55 del TUIR, pure richiamato nell'Accertamento, secondo cui "sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio delle attività indicate alle lettere b) e c) (ossia le attività di coltivazione di terreni e quelle di allevamento di animali proprie del coltivatore diretto) del comma 2 del precedente art. 32 del Tuir " quando le stesse attività eccedano i limiti "del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione nell'ambito della potenzialità del terreno".

Ciò posto, sullo specifico punto, si osserva che la parte nulla ha provato ed è legittimo presumere il superamento di tali limiti, con conseguente giustificata riqualificazione del reddito agrario, anche sulla base delle rilevanti movimentazioni di danaro riscontrate ed acquisite ai sensi dell'art. 32 n. 7 D.P.R. 600/73.

Premessa pertanto la qualifica del reddito di impresa ex art. 55 del Tuir, con riguardo al reddito prodotto dal contribuente nell'esercizio della sua attività, si ritengono del tutto legittimi gli accertamenti posti in essere dall'Ufficio.

Quanto poi alla fondatezza delle presunzioni ex art. 32 n. 2 DPR 600/73, su cui l'Ufficio ha fondato i maggiori ricavi accertati, si osserva che, trattandosi di presunzioni ex lege, per effetto dell'inversione dell'onere della prova, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'irrelevanza delle movimentazioni bancarie, ai fini del reddito soggetto ad imposta. Orbene, le prove fornite al riguardo dal contribuente non appaiono valide ed idonee a vincere la presunzione ex lege di maggior reddito. Infatti il contribuente ha presentato la sua prima dichiarazione per i redditi del 2005 (come risulta dall'anagrafe tributaria) e dunque rimane oscuro e non provato, di quali redditi egli disponesse per effettuare, in anni precedenti al 2005, prestiti per € 121.000,00, in favore della società "██████████" e da questa poi restituiti nell'anno 2006, in accertamento. Così pure rimane oscuro e non adeguatamente provato, come, nell'anno 2006, il contribuente abbia restituito alla società "██████████" l'importo di € 97.900,00 per un finanziamento ricevuto, sembrerebbe nell'anno precedente, per l'acquisto di un terreno agricolo, là dove un finanziamento si contrae allo scopo di dilazionare la restituzione dell'importo ricevuto. A tacere poi che le prove prodotte non risultano evidentemente conciliabili con le giustificazioni addotte, sia per discordanza degli importi che delle date, come risulta dal processo verbale di contraddittorio, sottoscritto dal medesimo contribuente. Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della particolare materia trattata.

P.Q.M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 19/03/2013

Il Relatore

Il Presidente